

## **INVESTIMENTO DEL PEDONE FUORI DALLE STRISCE E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO**

Nella casistica che si registra in materia di sinistri stradali, l'investimento del pedone rappresenta una delle ipotesi più ricorrenti. Ebbene, per il caso che un soggetto intenda attraversare la strada, il Codice della Strada (C. d S.) prevede obblighi sia per il pedone che per il conducente.

**L'art. 190, comma 2, C. d S.** prevede che, se vi sono le strisce pedonali a meno di 100 metri dal punto ove il pedone intende attraversare, costui ha l'obbligo di attraversare sulle strisce.

**L'art. 191, comma 1, C. d S.,** stabilisce che, dal canto loro, i conducenti dei veicoli devono sempre dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce.

Accade di frequente, però, che il pedone – deliberatamente o per negligenza o imprudenza (condotta colposa) – pur essendoci le strisce, attraversi fuori dalle stesse. Senonché se, mentre attraversa viene investito da una automobile, ci si chiede in che misura, in simili casi, il pedone – che ha comunque trasgredito le norme del C. d S. – ha diritto al risarcimento dei danni, come previsto, in via generale, dall'art. 2054 codice civile.

I giudici, in molte decisioni, individuano, nell'indicata ipotesi, un comportamento quanto meno imprudente o negligente (colpa) del pedone: il pedone, con il suo comportamento, avrebbe contribuito (concausa, art. 41 codice penale) alla realizzazione del sinistro. Vi sarebbe, pertanto, un concorso presuntivo di colpa nel comportamento del pedone che concorre con il comportamento altrettanto imprudente o negligente del conducente del veicolo al sinistro (l'investimento).

Normalmente, tale concorso di colpa è riconosciuto dai giudici nella misura del 30% (con il restante 70% a carico del conducente); il che comporta una riduzione del risarcimento (appunto, nell'ordine del 30%) rispetto al danno pieno (100%), riconoscibile al pedone se il sinistro si fosse verificato mentre egli attraversava regolarmente sulle strisce.

L'addebito al pedone di un concorso di colpa nell'ordine del 30% nella realizzazione del sinistro sarebbe escluso se il pedone, invece, avesse attraversato sulle strisce. In tal modo il conducente del mezzo avrebbe notato la segnaletica verticale che avverte della presenza delle strisce, avrebbe ridotto la velocità e il sinistro sarebbe stato evitato.

In altri casi, però, accade che il pedone, pur attraversando fuori dalle strisce, veda esclusa ogni forma di concorso di colpa e riconosciuta dai giudici il conseguente diritto al risarcimento pieno (100%) del danno.

Ciò accade, secondo numerose decisioni, ad esempio:

– **quando il conducente** ha investito il pedone viaggiando ad una velocità superiore ai limiti previsti dall'art. 142 C. d S. (130 Km orari per le autostrade; 110 Km orari per le strade extraurbane principali; 90 Km orari per le strade extraurbane secondarie e per quelle extraurbane locali; 50 Km orari per le

strade collocate nei centri abitati; 70 Km orari per le strade collocate nei centri abitati costruite con caratteristiche che consentono tale velocità);

– **quando il conducente** ha investito il pedone sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti, la cui assunzione ha, pertanto, alterato il suo stato psico-fisico e le sue capacità di reazione:

– **quando il conducente** ha investito il pedone mentre percorreva la strada in condizioni di scarsa visibilità, come accade di notte, per la presenza di nebbia o di pioggia fortissima;

– **quando il conducente** ha investito il pedone in una strada stretta, ad una sola carreggiata;

– **quando il conducente** ha investito il pedone che sia sbucato all'improvviso tra due autobus fermi.

Da questi esempi concretamente accaduti emerge l'opposta regola che nell'ipotesi in cui l'investimento del pedone fuori dalle strisce **sia avvenuto con l'intervento di altri fattori causali**

**riconducibili comunque alla negligenza e/o all'imprudenza del conducente** l'apporto concausale del pedone viene annullato. Viene, perciò, escluso il concorso di colpa del pedone, il quale si vedrà riattribuito il diritto al pieno risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali. Queste circostanze, infatti, sono causalmente riconducibili al conducente e prevalgono sulla condotta colposa e concausale del pedone (attraversamento fuori dalle strisce).

Come è intuibile dalla casistica esemplificata, l'investimento del pedone fuori dalle strisce presenta profili di notevole complessità, dal momento che se normalmente è riscontrabile un concorso di colpa del pedone stesso, in altri casi il sinistro è addebitabile esclusivamente al conducente del veicolo.

Per risolvere nel modo migliore possibile questi complessi casi è bene farsi assistere, nella loro gestione con i liquidatori delle Compagnie di assicurazione, da professionisti che conoscano queste problematiche e sappiano gestirle nel migliore dei modi.

I professionisti di INFORTUNISTICA STRADALE AMATO sono a disposizione per una loro migliore e più efficiente soluzione.